

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 31/99

Prot. n. 1076/99 del 12 aprile 1999

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

**SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI
LAVORATORI IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO
FAMIGLIE**

**OGGETTO : T.U. 286/98 – art. 27 comma 1 lett.
d) – Criteri di applicazione.**

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio
Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.
Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al lavoro
TRENTO

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale del Lavoro
TRIESTE

Alla Direzione Regionale del Lavoro
del Friuli V.G.
TRIESTE

Alla Regione Siciliana – Ass.to al lavoro
Uff. Reg. Lav. – Ispett. Reg. Lav. – U.S.C.L.S.
PALERMO

All’Ufficio Special Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
R O M A

Come è noto, il T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D.L.vo 286/98, prevede, all’art. 27 comma 1 lett. d), la possibilità che vengano rilasciate autorizzazioni al lavoro al di fuori delle quote di cui all’art. 3 comma 4, con modalità e termini che dovranno essere disciplinati con l’apposito regolamento di attuazione, per lavoratori di adibire a mansioni di traduttori ed interpreti.

In merito, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute da parte del Ministero degli Affari Esteri in ordine alla necessità delle agenzie Turistiche operanti in Italia di avvalersi di traduttori ed interpreti, da affiancare alle guide turistiche, e considerate le enormi difficoltà incontrate dai turisti, soprattutto giapponesi, per la traduzione della loro lingua, si dispone che possa essere consentito il rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte di codesti Uffici, nelle more dell’emanazione del predetto regolamento.

Peraltro, considerate le numerose segnalazioni pervenute in tal senso anche da parte delle Direzioni Provinciali Lavoro, si ritiene che codesti Uffici possano procedere al rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro ai sensi dell’art.27 comma 1 lett. d) del predetto T.U., a tempo determinato, con riferimento a cittadini di tutti i Paesi non appartenenti all’U.E., su richiesta di agenzie o altri datori di lavoro operanti in Italia, dietro presentazione di documentazione idonea allo svolgimento delle predette attività, debitamente vistata dall’Ufficio Consolare competente.

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE